GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 16 AGOSTO — NUM. 192

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **Legge** *numero 6991 (Serie 3ª), con la quale si stabilisce che i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale* — **Relazione e R. decreto** *numero 7024 (Serie 3ª), che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 30,000, per sussidio al Collegio femminile di Anagni* — **R. decreto** *numero MMMDCCCLXVIII (Serie 3ª, parte supplementare), che autorizza il comune di Montegridolfo (Forlì) ad applicare, nel triennio 1890 92, la tassa sul bestiame, in conformità dell'annessa tabella* — **R. decreto** *N. MMMDCCCLXIX (Serie 3ª, parte supplementare), che autorizza il comune di Roccasecca dei Volsci (Roma) ad applicare, nel quinquennio 1890-94, una tassa sopra alcuni capi di bestiame* — **R. decreto** *numero MMMDCCCLXX (Serie 3ª, parte supplementare), che autorizza la erezione di una Cassa di prestiti e risparmi nel comune di Mogliano (Macerata), e che approva lo statuto della Cassa stessa* — **Ministero dell'Istruzione Pubblica:** *Nomina di soci distinti nella R. Accademia di Santa Cecilia* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettini meteorici.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

(*Risultando errata, per materiale trasposizione della composizione tipografica, la pubblicazione, seguìta nel N. 178 ·30 luglio u. s.) di questa* Gazzetta Ufficiale, *della Legge N. 6991, serie 3ª, la medesima viene ripubblicata nel presente numero).*

Il Numero **6991** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale;

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato;

Per le misure di solidità:

Il metro cubo;

Per i pesi.

Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;

Per le misure di capacità.

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Art. 2.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

Art. 3.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

Art. 4.

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificazione, e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

Art. 5.

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 6.

I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889; n. 6144, serie 3ª, saranno soggetti alla verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.

Art. 7.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 8.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici, di cui all'art. 6 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sono stabilite con le seguenti norme:

Ogni capoluogo di provincia è sede di un ufficio metrico.

Un capoluogo di circondario è sede di un ufficio metrico se in esso in ciascuno degli ultimi tre esercizi si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5000 utenti, ovvero se l'ammontare dei diritti di verificazione prima avrà raggiunto nell'ultimo triennio le lire 1000 annue.

Due o più circondari, limitrofi ed appartenenti alla stessa provincia, potranno, uniti insieme, essere dichiarati sede di un ufficio metrico, purchè nel loro complesso soddisfino alle condizioni suddette, e qualora nell'ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5000, oppure da tale ufficio si ottenga un prodotto di verificazione prima non inferiore alle lire 1000 annue.

In tal caso la sede dell'ufficio spetterà al capoluogo di quel circondario, che annovera un maggiore numero di utenti

Art. 9.

La verificazione si fa in ogni tempo nelle sedi degli uffici di verificazione, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contano non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, ove essa avrà luogo.

La verificazione periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano.

I comuni nei quali dovrà stabilirsi un ufficio temporaneo per la verificazione periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative.

Art. 10.

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione un diritto fisso secondo le seguenti categorie:

1. Uffici pubblici non governativi e utenti di pesi fissi, lire 30.
2. Fabbricanti o negozianti all'ingrosso, lire 25.
3. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, superiore ai 18,000 abitanti, lire 10.
4. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 7,50.
5. Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi, lire 3.
6. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 4.
7. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 2.
8. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 1.
9. Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure, cent. 50.
10. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono, per l'art. 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, tenuti alla verificazione, e quelli che domandano spontaneamente la verificazione, lire 1.

Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, serie 3ª il diritto di verificazione sarà diminuito di un quarto.

I diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da misuratori del gas e dei manometri sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge.

I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato.

Art. 11.

Lo stato degli utenti indicato all'articolo 16 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni all'albo pretorio, in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio.

Contro lo stato pubblicato è ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla Giunta comunale e quindi al Prefetto il quale provvederà in via definitiva. I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificazione.

Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo.

Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificazione periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune dovranno sottoporre alla verificazione periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio.

Art. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

Art. 13.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurere e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione.

Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le multe e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

Art. 14.

Saranno puniti:

1. Con l'ammenda da L. 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione; e coll'ammenda prevista dall'articolo 498 del Codice penale coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° Con l'ammenda di lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e quelli che abbiano omesso di domandarne la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'articolo 11 della presente legge, e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e relativi regolamenti pei quali non è inflitta una pena speciale;

3° Con l'ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda sarà devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

Le ammende cui fossero condannate le Amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio.

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

Art. 16.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare, con le presenti disposizioni, in testo unico le leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, numero 2000 (Serie 2ª) e di provvedere alla loro esecuzione con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale.

Saranno pure stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente in uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.

I detti recipienti, già muniti del bollo di prima verificazione potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verificazione prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

Capacità sino a 50 litri, lire 1.
Capacità maggiore di 50 litri sino a 100, lire 1,50.
Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri, lire 0,25.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Allegato *A*.

Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali dei loro multipli e summultipli.

MISURE.

Misura lineare.

Unità:	Metro.
Multipli:	Decametro, uguale a dieci metri.
»	Ettometro, uguale a cento metri.
»	Chilometro, uguale a mille metri.
»	Miriametro, uguale a diecimila metri.
Summultipli:	Decimetro, uguale alla decima parte del metro.
»	Centimetro, uguale alla centesima parte del metro.
»	Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misura superficiale.

Unità:	Metro quadrato.
Multipli:	Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati.
»	Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati.
»	Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.
»	Miriametro quadrato, uguale a cento milioni di metri quadrati.
Summultipli:	Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato.
»	Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesima parte di un metro quadrato.
»	Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

Misura speciale agraria.

Unità: Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati.
Multipli: Ettara, uguale ad un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.
Summultipli: Centiara, uguale a un metro quadrato.

Misura di solidità o volume.

Unità: Metro cubo; (*multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali*).

Misura speciale di solidità per il legno.

Unità: Stero, uguale ad un metro cubo.
Multipli: Decastero, uguale a dieci metri cubi.
Summultipli: Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

Misura di capacità.

Unità: Litro.
Multipli: Decalitro, uguale a dieci litri.
» Ettolitro, uguale a cento litri.
» Chilolitro, uguale a mille litri.
Summultipli: Decilitro, uguale alla decima parte di un litro.
» Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro.
» Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

Pesi.

Unità: Gramma.
Multipli: Decagramma, uguale a dieci grammi.
» Ettogramma, uguale a cento grammi, o dieci decagrammi.
» Chilogramma, uguale a mille grammi, o dieci ettogrammi.
» Miriagramma, uguale a dieci mila grammi, o dieci chilogrammi.
» Quintale metrico, uguale a cento chilogrammi, o dieci miriagrammi.
» Tonnellata di mare, uguale a mille chilogrammi, o dieci quintali.
Summultipli: Decigramma, uguale alla decima parte di un gramma.
» Centigramma, uguale alla centesima parte di un gramma.
» Milligramma, uguale alla millesima parte di un gramma.

Allegato *B.*

Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni.

Misure lineari.

Doppio decametro	per ciascuna misura	L. 1.50
Decametro	»	» 1.25
Mezzo decametro	»	» 0.40
Doppio metro	»	» 0.20
Metro	»	» 0.10
Mezzo metro	»	» 0.10
Doppio decimetro	»	» 0.10
Decimetro	»	» 0.10
Triplometro (misura tollerata)	»	» 0.30

Misure di capacità per liquidi e per aridi.

Doppio ettolitro	(per ciascuna misura)	L. 2.50
Ettolitro	»	» 1.50
Mezzo ettolitro	»	» 1.25
Doppio decalitro	»	» 0.80
Decalitro	»	» 0.40
Mezzo decalitro	»	» 0.20
Doppio litro	»	» 0.10
Litro	»	» 0.10
Mezzo litro	»	» 0.10
Doppio decilitro	»	» 0.10
Decilitro	»	» 0.10
Mezzo decilitro	»	» 0.10
Doppio centilitro	»	» 0.10
Centilitro	»	» 0.10
Quarto di ett°. (misura tollerata)	»	» 1.25
Quarto di litro id	»	» 0.10

Pesi.

Cinque miriagrammi	(per ciascun peso)	L. 0.80
Doppio miriagramma	»	» 0.40
Miriagramma	»	» 0.40
Mezzo miriagramma	»	» 0.20
Doppio chilogramma	»	» 0.20
Chilogramma	»	» 0.10
Mezzo chilogramma	»	» 0.10
Doppio ettogramma	»	» 0.10
Ettogramma	»	» 0.10
Mezzo ettogramma	»	» 0 10
Doppio decagramma	»	» 0.05
Decagramma	»	» 0.05
Mezzo decagramma	»	» 0.05
Doppio gramma	»	» 0.05
Gramma	»	» 0.05
Per le frazioni o suddivisioni del gramma, ciascuna		» 0.05

Pesi per le monete.

Per ciascun marco delle monete in corso	L. 0.10

Bilancie a braccia uguali o semplici.

Se di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna	L. 2.50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1.50
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1.25
Se di portata minore di 5 chilogrammi fino a 1 chilogrammo inclusivi, per ciascuna	» 0.80
Se di portata minore a 1 chilogramma, per ciascuna	» 0.80

Bilancie composte ossia bilancie a pendolo.

Se di portata di 50 chilogramma o più (ciascuna)	L.	3.50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi per ciascuna	»	2.50
Se di portata minore di 10 e maggiore di un chilogramma, per ciascuna	»	1.50
Se di portata di un chilogramma, o meno, per ciascuna	»	1.25

Stadere semplici

Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna)	L.	3.50
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chil. inclusivi (ciascuna)	»	2.50
» » di 200 » a 100 id.	»	1.50
» » di 100 » a 50 id.	»	1.25
» » di 50 » a 10 id.	»	0.80
» » di 10 » (ciascuna)	»	0.40

Stadere o bilancie a bilico portatili.

Se di portata di 1000 chilogrammi o più ciascuna.	L.	5 »
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna)	»	3 50
Se di portata minore di 200 chilogrammi (ciascuna).	»	2 50
Stadere a ponte bilico, a stadere a bilancia per pesare carichi voluminosi, per ciascuna	»	15 »

Misuratore del gas illuminante.

Per un misuratore che eroga 240 o 280 litri di gas all'ora (2 becchi) lire 1,60.

Per un misuratore che eroga 360 o 420 litri di gas all'ora (3 becchi) lire 2,40).

Per un misuratore che eroga 600 o 700 litri di gas all'ora (5 becchi) lire 4.

Per un misuratore che eroga 1200 o 1400 litri di gas all'ora (10 becchi) lire 8.

Per un misuratore che eroga 2400 o 2800 litri di gas all'ora (20 becchi) lire 16.

Per un misuratore che eroga 3600 o 4200 litri di gas all'ora (30 becchi) lire 24.

Per un misuratore che eroga 4800 o 5600 litri di gas all'ora (40 becchi) lire 32.
Per un misuratore che eroga 6000 o 7000 litri di gas all'ora (50 becchi) lire 40.
Per un misuratore che eroga 7200 o 8400 litri di gas all'ora (60 becchi) lire 48.
Per un misuratore che eroga 9600 o 11200 litri di gas all'ora (80 becchi) lire 64.
Per un misuratore che eroga 12000 o 14000 litri di gas all'ora (100 becchi) lire 80.
Per un misuratore che eroga 18000 o 21000 litri di gas all'ora (150 becchi) lire 100.
Per un misuratore che eroga 24000 o 28000 litri di gas all'ora (200 becchi) lire 120.
Per un misuratore che eroga 30000 o 35000 litri di gas all'ora (250 becchi) lire 140.
Per un misuratore che eroga 36000 o 42000 litri di gas all'ora (300 becchi) lire 160.
Per un misuratore che eroga 48000 o 56000 litri di gas all'ora (400 becchi) lire 200.
Per un misuratore che eroga 60000 o 70000 litri di gas all'ora (500 becchi) lire 240.
Per un misuratore che eroga 72000 o 84000 litri di gas all'ora (600 becchi) lire 280.
Per un misuratore che eroga 96000 o 112000 litri di gas all'ora (800 becchi) lire 360.
Per un misuratore che eroga 120000 o 140000 o più litri di gas all'ora (1000 becchi) lire 440.

Manometri campioni.

Per ogni verificazione di un manometro campione. L. 3 »

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 20 luglio 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 30,000, per sussidio al Collegio femminile di Anagni.*

SIRE,

Al Collegio istituito per iniziativa privata nella città di Anagni sotto il patrocinio e col nome di S. M. la Regina Margherita, al fine di provvedere all'educazione ed all'istruzione delle orfane dei maestri elementari, si è dovuto dare in breve tempo un eccezionale sviluppo per poter soddisfare alle numerose e meritevoli domande di ammissione; di maniera che risultarono indispensabili, per l'impianto del medesimo spese molto più considerevoli di quelle che erano state prestabilite.

Il Governo per parte sua non può a meno di favorire questa istituzione, che ha uno scopo così nobile e filantropico, e che fu accolta con grande interessamento da ogni parte d'Italia; perciò il Consiglio dei Ministri deliberò di venire in soccorso di quell'Istituto con un sussidio straordinario di L. 30,000.

E poichè non sarebbe possibile far fronte a tale spesa mediante le assegnazioni del bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica pel corrente esercizio 1890-91, si adottò la determinazione di prelevare la somma stessa dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In seguito a siffatta deliberazione del Consiglio dei Ministri mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il presente Decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione di detta somma da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, ad un nuovo capitolo col N. 187 *bis* e colla denominazione: « Sussidio straordinario all'Istituto femminile Regina Margherita in Anagni. »

Il Numero 7021 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto la disponibilità del fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste,* inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo n. 187 *bis* e colla denonominazione: « Sussidio straordinario all'Istituto Femminile *Regina Margherita* in Anagni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCCLXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 27 dicembre 1889 del Consiglio comunale di Montegridolfo, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi dal 1890 a tutto il 1899, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia di Forlì;

Veduta la deliberazione 3 giugno 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Montegridolfo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 12 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi sia limitata ad un triennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montegridolfo di applicare nel triennio 1890-92, ai sottoindicati capi di bestiame, la seguente tassa:

Bovi e manzi per capo, lire 10; vitelli e vitelle sotto i tre anni, lire 6; suini, lire 2 e ovini una lira.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 27 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCLXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione del 16 marzo 1890 del Consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel quinquennio 1890-1894, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia romana;

Veduta la deliberazione del 18 successivo aprile della Giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Roccasecca dei Volsci;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduti gli art. 21 e 25 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Roccasecca dei Volsci di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di lire una (L. 1) per ogni capo di pecore, agnelli, montoni e caproni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCCCLXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 agosto 1889, n. MMMCCCCLXXIII (serie 3ª, parte supplementare), con cui si autorizza la trasformazione dei Monti frumentari Vagnarelli, Concezione e Bonfiglio ed il Monte di pietà di Mogliano, in provincia di Macerata, in una Cassa di prestiti e risparmi;

Veduta la deliberazione della Congregazione di carità di Mogliano presa nell'adunanza del giorno 11 aprile 1890, con la quale si approva lo statuto organico per la Cassa di prestiti e risparmi di Mogliano;

Veduto il voto favorevole espresso sullo statuto predetto dalla Giunta provinciale amministrativa di Macerata in seduta 4 giugno 1890;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la erezione nel comune di Mogliano (Macerata) di una Cassa di prestiti e risparmi ed è approvato lo statuto di essa, composto di cinquantacinque articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

All'art. 35 dello statuto predetto dopo le parole « nella misura dei quattro quinti del valore commerciale dei titoli stessi » sono aggiunte le seguenti: « purchè non superiore al valore nominale di essi ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

MICELI.

VISTO, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sono nominati « soci distinti » per esame nella R. Accademia di Santa Cecilia:

1. Caffarelli duca Francesco, nella categoria dei violinisti.
2. Mariottini Margherita;
3. Monaldini Serafina;
4. D'Avanzo Adelaide;
5. Matino Adele;
6. Gneme Lucia, nella categoria dei pianisti.
7. Vita Ulderico;
8. Haver Marco, nella categoria dei professori di contrabasso.

Roma, addì 13 agosto 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: n. 923142 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 645 annue al nome di Degrossi Elena di Giovanni, domiciliata in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Degrossi *Angela-Luigia*-Elena di Giovanni domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

AVVISO DI CONCORSO

E' aperto un concorso pel conferimento di dieci borse di studio, di lire 800 ognuna, delle quali cinque presso la Scuola Superiore di Commercio di Bari e cinque presso la Scuola Superiore di Commercio di Genova, ai giovani che versano in ristrette condizioni economiche e che intendano frequentare le scuole stesse.

Le borse hanno la durata di 3 anni, e sono pagate a rate mensili; ma cessano per coloro che nel corso di ciascun anno non abbiano dato prova di assiduità lodevole profitto.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da una lira, debbono essere inviate al Ministero di agricoltura industria e commercio (divisione Industria Commercio e Credito) non più tardi del 30 settembre prossimo.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Fede di nascita,
2. Certificati di penalità e di moralità non anteriore al 1° agosto corrente,
3. Fede medica di sana costituzione fisica,
4. Attestati autentici ed in copia autentica, degli studi fatti, dai quali risulti che il concorrente abbia ottenuto la licenza dell'istituto tecnico e del liceo.
5. Certificati legali sulle condizioni economiche della propria famiglia.

Il concorso è per esami, e consiste in due prove: una scritta e l'altra orale. La prova scritta ha luogo nella città capoluogo della provincia nella quale risiedono i candidati, presso l'autorità che verrà all'uopo designata e con le norme che saranno stabilite dal Ministero. La prova orale avrà luogo in Bari ed in Genova, e ad essa saranno chiamati soltanto i concorrenti i quali avranno riportato la idoneità nell'esame scritto.

Il programma delle materie di esame è visibile presso la scuole anzidette e presso il Ministero, e verrà spedito a chiunque ne faccia richiesta.

I candidati saranno avvertiti in tempo utile dell'epoca fissata per gli esami.

Roma, 14 agosto 1890.

Il Direttore Capo
della divisione Industria Commercio e Credito
ANTONIO MONZILLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 14 agosto 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760, 0
Umidità relativa a mezzodì 35
Vento a mezzodì . . . . . Sud debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 32°, 8, Minimo 20°, 1,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 14 agosto 1890.

Europa pressione sempre irregolare, leggermente bassa Austria-Ungheria, Germania, alquanto elevata nord ovest penisola iberica. Piaga 757; Corugna 765.

Italia 24 ore: barometro salito tre millimetri sud, poco nord; pioggiarelle temporali nord, cielo sereno con nebbie altrove; temperatura elevata. Stamani: cielo nuvoloso nord, sereno nebbioso altrove; venti varii deboli; barometro 759 nord, 760 a 761 sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii, cielo sereno nebbioso; qualche temporale Italia superiore; temperatura sempre elevata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 15 agosto 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65

Barometro a mezzodì . . . . . — 760, 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . — 27
Vento a mezzodì . . . . . SW debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo — 32°, 8, minimo — 17°, 1,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 agosto 1890.

Europa pressione bassa Nordovest; Brest 756; ancora elevata Francia Clermont 766.

Italia 24 ore: barometro aumentato generalmente da due a tre millimetri. Pioggie e temporali Nord, nebbie centro, sereno altrove. Temperatura elevata. Stamane cielo coperto Nord, sereno altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno ponente. Cielo vario Nord centro con qualche temporale. Temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — Stanley è partito ieri per Lucerna.

NEW-YORK, 15. — Tre missionari americani furono massacrati dagli arabi nel Sudan.

MADRID, 15. — Un inviato dei Kabyli è venuto qui a domandare la liberazione di un capo della sua tribù, arrestato a Melilla, promettendo in cambio il castigo di coloro che attaccarono Melilla, nonchè una indennità.

LONDRA, 15. — Il *Daily News* ha da Madrid:

« Si parla nuovamente di un viaggio che farebbe l'Imperatore Guglielmo in Spagna nel 1891.

« I Gabinetti di Berlino e di Madrid dichiarerebbero ufficialmente che tale visita è un atto di pura cortesia ».

LONDRA, 15. — Lo sciopero degli impiegati ferroviari del paese di Galles è terminato, in seguito ad un accordo colle Compagnie.

BUENOS-AYRES, 15. — Il ministro delle finanze, Lopez, dichiarò davanti alla Commissione parlamentare del bilancio che eviterà una nuova emissione di carta-moneta.

PIETROBURGO, 15. — La squadra russa d'evoluzione è qui arrivata pel ricevimento dell'imperatore Guglielmo.

Altre sei navi da guerra arriveranno nei prossimi giorni.

PAVIA, 15. — Ieri un uragano ha desolato una vasta zona del territorio pavese, dalla parte orientale.

I paesi maggiormente colpiti sono: Albuzzano, Montesano, Filighera, Vigalfo, S. Leonardo, Valle, Salimbene, Linarolo, Belgioioso, San Giacomo, Inverno, Corte Olona, Ospidaletto, Monteleone e Mirandolo.

I danni sono assai gravi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 agosto 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,87 1[2 98 3[4 90	91 (1)	— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	95,80	95 80			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			61 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			498 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —				
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			710 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			570 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1748 —1	
» » Romana	»	1000	1000		— —	479 479,50 480		1055 —	
» » Generale	»	500	250		— —			— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			650 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			66 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —	483 485		— —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			479 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			601 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	832 885		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			980 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			272 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	430,50		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			260 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			231 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	1.6		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			30 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			365 »	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			260 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma. Tra I S (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
13 agosto 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 95 474
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 304
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 9.7

V. TROCCHI Presidente.

1) ex divid. L. 31.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 35
	Parigi	Cheques	»	»	101 15
5	Londra	90 giorni	»	»	25 31
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 28 Agosto
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1890

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	91 90
» 3 0[0	61 —
Obbl. Beni Eccles 5 0[0	— —
Prest Rothschild 5 0[0	98 50
Obb città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	570 —
» » » certif.	560 —
» Banca Nazionale	1790 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	478 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	75 —
» » Ind. e Com	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	595 —
» » » Merid.	190 —
» » Gas stampigl.	895 —
» » Acqua Marcia st	1070 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	220 —
» » Immobiliare	475 —
» » Molini e Magaz Gen.	266 —
» » Tramway Om.	150 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	320 —
» » della Piccola Borsa	245 —
» » Fondiar. Incendi	92 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	470 —
» » » 4 0[0	201 —
» » Ferroviarie	290 —